CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 13/12/2017

Oggetto :
ANNO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE - CONFERMA - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredici** , del mese di **dicembre ,** alle ore 18:30**,** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. GALLINO Giovanni	Vice Sindaco	X	
3. DESTEFANIS Lidia	Assessore	X	
4. MALAVASI Simona	Assessore Esterno	X	
5. PENNA Claudio	Assessore Esterno	X	
	Totale	5	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MAZZARELLA Dott. Luigi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

> *"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 , pubblicato sulla G.U. 285 del 6.12.2017, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti Locali, al 28/02/2018;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, già modificato dall' articolo 1, comma 42, lett. a) della Legge 11/12/2016 n. 232 ed in ultimo dal disegno di legge di Bilancio 2018 ,

il quale ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

> *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale, in ultimo n. 9 in data 11.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2017, le tariffe per l'imposta di pubblicità ed i diritti pubbliche affissioni;

Riconosciuto che è possibile procedere ad una loro conferma;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di confermare con decorrenza 01/01/2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
(FACCENDA Enrico) *	(MAZZARELLA Dott. Luigi) *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 13/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giachino Luisa Giuseppina *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 13/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
GIACHINO Rag. Luisa Giuseppina *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CITTÀ DI CANALE

Provincia di Cuneo

(Classe V art. 2 D.lgs. 507/93)

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI[1]

in vigore dal 1/1/2018

[1] Approvata con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 126 in data 13/12/2017

SOMMARIO

pag.

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA 5

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 6

2.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 6

2.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO 7

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 8

3.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 8

3.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI 8

4. PUBBLICITÀ VARIA 9

4.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI 9

4.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI 9

4.3 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI 10

4.4 PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI 10

4.5 PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI 11

5. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 12

APPENDICE. RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 14

A.1 RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 14

A.2 RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 15

1.
PUBBLICITÀ ORDINARIA

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli

(Art. 12 D.lgs. 507/1993, Art. 1 D.P.C.M. 16/2/2001 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Fino a 1 Mese	Fino a 2 Mesi	Fino a 3 Mesi	Fino a 1 Anno
♦ FINO A 5,5 MQ., per ogni mq ... €	**1,36**	**2,72**	**4,08**	**13,63**
LUMINOSA O ILLUMINATA ....€	**2,72**	**5,44**	**8,16**	**27,26**
♦ DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq .... €	**2,04**	**4,08**	**6,12**	**20,45**
LUMINOSA O ILLUMINATA ....€	**3,40**	**6,80**	**10,20**	**34,08**
♦ OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq ... €	**2,72**	**5,44**	**8,16**	**27,26**
LUMINOSA O ILLUMINATA ....€	**4,08**	**8,16**	**12,24**	**40,89**

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 7:

Comma 1. "L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti."

Comma 2. "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

Comma 3. "Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità."

Comma 4. "Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso."

Comma 5. "I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario."

Circolare Ministero delle Finanze 17 marzo 1994, n. 10/E:

"Nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la maggiorazione dovuta per il grande formato dovrà essere eventualmente applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo utilizzato."

Legge 449/1997, Articolo 11, come modificato dalla Legge 488/1999:

Comma 10. "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato."

2.1
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo

(Art. 13 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Fino a 1 Anno
a ***all'interno:***	
per ogni mq ……..…….…... €	**13,63**
b ***all'esterno:***	
FINO A 5,5 MQ., per ogni mq ..... €	**13,63**
DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq ..... €	**20,45**
OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq ……..……... €	**27,26**

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:
Comma 2. "Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede."

Codice della Strada – Decreto Legislativo 285/1992 - Articolo 23:
Comma 2. "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli."

2.2
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

(Art. 13 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

		Fino a 1 Anno
a	AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG. ..... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	**89,24** **178,49**
b	AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG. ..... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	**59,50** **118,99**
c	MOTOVEICOLI E VEICOLI NON RICOMPRESI NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE ..... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	**29,75** **59,50**

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:
Comma 4. "Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato."
Comma 4- bis. "L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni."

Circolare Ministero dell'Economia 18 aprile 2002, n. 2/DPF:
"Le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo *(compreso anche il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa)*, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.
Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti "padroncini", vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.
Tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall'imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla) ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto. È bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell'impresa."

3.1
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi
(Art. 14 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Fino a 1 Mese	**Fino a 2 Mesi**	**Fino a 3 Mesi**	**Fino a 1 Anno**
a ***per conto altrui:*** per ogni mq …….... €	**3,97**	**7,94**	**11,91**	**39,66**
b ***per conto proprio:*** per ogni mq …….... €	**1,98**	**3,96**	**5,94**	**19,83**

3.2
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
(Art. 14 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Fino a 30 Giorni	**Oltre 30 Giorni**
♦ per ogni giorno……... €	**2,48**	**1,24**

4.1
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze
(Art. 15 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per ogni 15 giorni o frazione
♦ per ogni mq. …….……... €	**11,36**

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 - Articolo 51:
Comma 10. "L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso."

4.2
PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
(Art. 15 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per ogni giorno o frazione
♦ per ciascuna aeromobile. …….……... €	**59,50**

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 15:
Comma 2. "Per la pubblicità effettuata da aeromobili … è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita."

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 9:
Comma 1. "E' vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone."

4.3
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

(Art. 15 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per ogni giorno o frazione
♦ per ciascun pallone. ……..……... €	**29,75**

4.4
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

(Art. 15 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per ogni giorno o frazione
♦ per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione €	**2,48**

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 9:

Comma 1. "E' vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone."

4.5
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili
(Art. 15 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per ogni giorno o frazione
♦ per ciascun punto di pubblicità. …….……..……... €	**7,44**

Risoluzione Ministero Finanze 9 agosto 1995, n. 231/E:
"La disciplina della fattispecie in questione individua la tariffa giornaliera applicabile per ciascun punto di pubblicità e, conseguentemente, per ciascun veicolo che effettui pubblicità fonica."

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 – Articolo 59:
Comma 1. "La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30."
Comma 2. "La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1."
Comma 3. "La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune."
Comma 4. "Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi."
Comma 5. "In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991"

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 10:
Comma 1. "La pubblicità fonica, entro e fuori dei centri abitati, è consentita negli orari e con le modalità previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione."
Comma 2. "E' comunque vietata nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese, cimiteri."
Comma 3. "L'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità fonica è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio."

5.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Artt. 19 e 22 D.lgs. 507/1993 e Art. 11, comma 10, Legge 449/1997)

	Per i primi 10 giorni o frazione
♦ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 ……..... €	**1,24**
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
♦ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 ……..... €	**0,37**

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

	Fino a 10 Giorni	Fino a 15 Giorni	Fino a 20 Giorni	Fino a 25 Giorni	Fino a 30 Giorni
♦ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 ……..... €	**1,24**	**1,61**	**1,98**	**2,35**	**2,72**

	Maggiorazioni del diritto
♦ per ogni commissione inferiore a 50 fogli (art. 19, comma 3) ……	**+ 50%**
♦ per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, (art. 22, comma 9) per ogni commissione ……...……..	**+ 10% con un minimo di € 30,99**

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 12:

Comma 2. "Per esigenze di carattere estetico e di disponibilità degli spazi necessari negli impianti sopraindicati, non è consentita l'affissione di manifesti composti da più di due fogli di formato cm. 70 x 100."

Comma 3. "Per consentire l'accoglimento proporzionale di tutte le richieste di affissioni, in relazione alla disponibilità degli spazi stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le commissioni di affissioni sono limitate ad un massimo di 20 fogli di cm. 70 x 100. L'Ufficio comunale competente potrà comunque limitare ulteriormente le commissioni se la disponibilità di spazi non dovesse essere sufficiente."

Comma 4. "Le affissioni di necrologi sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) le dimensioni massime non devono superare quelle di un foglio di carta formato A3;

b) il periodo di esposizione non potrà superare i 10 giorni."

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 43:

Comma 2. "Non vengono applicate le maggiorazioni del diritto previste dall'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993, per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli o da più di dodici fogli, in quanto non permesse a norma dell'Art. 12 del presente regolamento."

A.1
RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
(Artt. 16 e 17 D.lgs. 507/1993)

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 16:
Comma 1. "La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza."

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 17:
Comma 1. "Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. "
Comma 1-bis. "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 39:
Comma 3. "Il versamento dell'imposta non è dovuto fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00."

A.2
RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Artt. 20 e 21 D.lgs. 507/1993)

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 20:
Comma 1. "La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari."

Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 21:
Comma 1. "Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati."

Regolamento comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2015, Articolo 46:
Comma 3. "Il versamento del diritto non è dovuto, per le sole affissioni non aventi carattere commerciale, fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00."